

DECRETO LEGISLATIVO DEL

2 FEBBRAIO 2001 n. 31

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Articolo 1 - Finalità

Il Decreto Legislativo n. 31 del 02/02/2001 disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.

Il Decreto si occupa della qualità dell'acqua potabile destinata ad essere utilizzata come bevanda, nella preparazione di cibi ed alimenti e va a sostituire il D.P.R. 236/88 che per oltre un decennio è stato il principale riferimento per quanto riguarda questi aspetti.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "acque destinate al consumo umano":

- 1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
- 2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

Articolo 2 – Definizioni (continua)

- b) "impianto di distribuzione domestico": le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;
- c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche.

Per gestore si intende molto più semplicemente l'Acquedotto o comunque la Società che si occupa di rendere potabile l'acqua prelevata da pozzi, da acqua di superficie, ecc. e distribuirla a tutte le utenze.

Articolo 4 - Obblighi generali

- 1 - Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
- 2 - Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
 - a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
 - b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;

In pratica l'acqua potabile non deve contenere microbi o inquinanti chimici pericolosi per la salute dell'uomo. Va sottolineato come più del 40%, dei parametri prima citati, possono derivare da interazioni tra i materiali che costituiscono le tubazioni, il valvolame, le rubinetterie, ecc. ed i prodotti chimici aggiunti per il trattamento dell'acqua; pertanto la nuova Legge tutela molto di più la qualità dell'acqua ma impone anche delle modifiche e degli aggiornamenti degli impianti.

ALLEGATO I

PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO

PARTE A

Parametri microbiologici

Parametro	Valore di parametro (numero/100ml)	CMA 236/88
Escherichia coli (E. coli)	0	
Enterococchi	0	

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:

Parametro	Valore di parametro	CMA 236/88
Escherichia coli (E. coli)	0/250 ml	
Enterococchi	0/250 ml	
Pseudomonas aeruginosa	0/250 ml	
Conteggio delle colonie a 22°C	100/ml	100/ml
Conteggio delle colonie a 37°C	20/ml	20/ml (a 36°C)

PARTE B

Parametri chimici

Parametro	Valore di parametro	U.d.m.	Note	CMA 236/88
Acrilammide	0,10	µg/l	Nota 1	
Antimonio	5,0	µg/l		10
Arsenico	10	µg/l		50
Benzene	1,0	µg/l		
Benzo(a)pirene	0,010	µg/l		
Boro	1,0	mg/l		1
Bromato	10	µg/l	Nota 2	
Cadmio	5,0	µg/l		5
Cromo	50	µg/l		50
Rame	1,0	mg/l	Nota 3	1
Cianuro	50	µg/l		50
1,2 dicloroetano	3,0	µg/l		
Epicloridrina	0,10	µg/l	Nota 1	
Fluoruro	1,50	mg/l		1,5-0,7
Piombo	10	µg/l	Note 3 e 4	50
Mercurio	1,0	µg/l		1
Nichel	20	µg/l	Nota 3	50
Nitrato (come NO ₃ ⁻)	50	mg/l	Nota 5	50
Nitrito (come NO ₂ ⁻)	0,50	mg/l	Nota 5	0,1

Parametro	Valore di parametro	U.d.m	Note	CMA 236/88
Antiparassitari	0,10	µg/l	Note 6 e 7	
Antiparassitari-Tot.	0,50	µg/l	Note 6 e 8	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici	0,10	µg/l	S.c.c.s.; Nota 9	0,2
Selenio	10	µg/l		10
Tetracloroetilene				
Tricloroetilene	10	µg/l	S.c.p.s.	
Triometani-Totale	30	µg/l	S.c.p.s.; Nota 10	
Cloruro di vinile	0,5	µg/l	Nota 1	
Clorito	200	µg/l	Nota 11	
Vanadio	50	µg/l		Per memoria

S.c.c.s.: somma delle concentrazioni dei composti specifici

S.c.p.s.: somma delle concentrazioni dei parametri specifici

PARTE C

Parametri indicatori

Parametro	Valore di parametro	U.d.m.	Note	CMA 236/88
Alluminio	200	µg/l		200
Ammonio	0,50	mg/l		0,5
Cloruro	250	mg/l	Nota 1	200
Clostridium perfringens (spore comprese)	0	n/100 ml	Nota 2	
Colore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale			20 mg/l (scala Pt e Co)
Conduktività	2500	µS/cm (a 20°C)	Nota 1	400 (VG)
Conc. Ioni Idrogeno	≥ 6,5 e ≤ 9,5	Unità pH	Note 1 e 3	6,0 ≤ pH ≤ 9,5 (note)
Ferro	200	µg/l		200
Manganese	50	µg/l		50
Odore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale			2 a 12°C-3 a 25°C (tasso di diluizione)
Ossidabilità	5,0	mg/l O ₂	Nota 4	5

Parametro	Valore di parametro	U.d.m.	Note	CMA 236/88
Solfato	250	mg/l	Nota 1	250
Sodio	200	mg/l		175
Sapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale			
Conteggio delle colonie a 22°C	Senza variazioni anomale			100/ml (VG)
Batteri coliformi a 37°C	0	n/100 ml	Nota 5	0
Carbonio organico totale (TOC)			Nota 6	
Torbidità			Nota 7	10 mg/l SiO ₂ 4 unità Jackson
Durezza*			Il limite inferiore vale per le acque sottoposte a tratt. di addolcimento o di dissalazione	15-50°Fr (note)
Residuo fisso a 180°C**				1500
Disinfettante residuo***				0,2 mg/l Cl ₂ (note)

* valori consigliati: 15-50°Fr

** valore massimo consigliato: 1500 mg/l

*** valore minimo consigliato: 0,2 mg/l (se impiegato)

Radioattività

Parametro	Valore di parametro	U.d.m.	Note	CMA 236/88
Trizio	100	Bequerel/l	Note 8 e 10	
Dose totale indicativa	0,10	mSv/anno	Note 9 e 10	

Articolo 5 - Punti di rispetto della conformità

1. I valori di parametro fissati nell'Allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
 - a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
 - b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
 - c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
 - d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'Allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'Allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto."

Questo è il punto più importante legato all'applicazione della nuova legge. Infatti riconosce definitivamente che le acque devono essere potabili quindi prive di microbi e altri inquinanti come prima citato, fino all'ultimo rubinetto dell'abitazione, ma la responsabilità dell'Acquedotto (del gestore) termina al contatore principale della singola abitazione.

In pratica tranne i casi in cui l'acqua è destinata ad uso pubblico (esempio: alberghi, mense, ristoranti, ospedali, campeggi, ecc. ecc.), la responsabilità della qualità dell'acqua è del proprietario dell'immobile o di persona da lui delegata (esempio: l'amministratore del condominio) se un'acqua è corrosiva e asporta metalli dalle tubazioni, alterando la potabilità dell'acqua stessa (superando i limiti prima citati), è responsabile il proprietario dell'immobile che dovrà porvi rimedio. Il proprietario dell'immobile dovrà quindi porre rimedio a questi problemi, ma avrà bisogno di aiuto.

A questo punto entra in gioco l'installatore che può aiutare l'utente nella scelta del corretto trattamento dell'acqua e proporgli l'impianto più indicato.


Articolo 9 - Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali

1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della Sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'Ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.

In pratica tutti i prodotti e i materiali utilizzati nella realizzazione degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio dell'acqua potabile, compresi quelli di casa, dovranno rispondere ai requisiti di questo nuovo decreto in fase di preparazione; pertanto l'installatore deve selezionare i prodotti con apposita certificazione da parte del produttore circa l'idoneità a venire in contatto con acqua potabile.

Articolo 15 - Termini per la messa in conformità.

1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.



Quali sono le figure che potranno ricavare dei benefici dall'applicazione del DL n. 31 del 2 febbraio 2001?

- A) L'UTENTE FINALE del prezioso (e sempre più caro!) "bene" acqua potabile.

Ognuno di noi vedrà accrescere la qualità dell'acqua potabile e vedrà maggiormente tutelata la propria salute.

- B) L'INSTALLATORE IDROTERMOSANITARIO: potrà accrescere la propria professionalità con nuove occasioni di lavoro.

Potrà essere il principale consulente nella risoluzione pratica dei problemi che l'acqua può apportare negli impianti. Potrà affiancare, consigliare e proporre all'utente finale le più corrette soluzioni di trattamento dell'acqua per risolvere i problemi che questa, pur essendo nei limiti di legge, può creare negli impianti domestici e civili.

Realizzando gli impianti sanitari e di trattamento dell'acqua secondo "la buona tecnica" (norme UNI), la 46/90 ed appoggiandosi alle aziende di trattamento dell'acqua di fiducia, potrà veder crescere le proprie occasioni professionali in ambito civile.

- C) Il PROGETTISTA, che userà nei capitolati i giusti materiali e le soluzioni di trattamento dell'acqua, rispetterà le leggi e vedrà crescere la propria professionalità soprattutto attraverso un efficace lavoro di prevenzione
- D) Le AZIENDE DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA avranno un ruolo ancora più importante del passato se sapranno attivarsi nel fornire supporto tecnico, assistenza tecnica pre e post-vendita, oltre che soluzioni e prodotti che rispettino (non solo a parole) le nuove leggi. Il prodotto da solo non basta più!